

Nel caso di contratto di conto corrente bancario concluso prima della legge sulla trasparenza bancaria (l. n. 17.2.1992, n. 154, successivamente confluita nel t.u. in materia bancaria 1.9.1993, n. 385), la clausola di determinazione degli interessi sulla base di quelli determinati usualmente sulla piazza deve considerarsi nulla, e dovrà applicarsi, in sua sostituzione, il tasso legale e, successivamente all'entrata in vigore della l. 154/1992, il tasso sostitutivo previsto dall'art. 5 l. cit. e dall'art. 117, comma 7, d. lgs. 385/1993. E' parimenti nulla la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, che dovrà essere sostituita dalla capitalizzazione annuale, e, a far data dal 1.7.2000, dalla capitalizzazione trimestrale, ove la Banca si sia adeguata alla delibera CICR 9.2.2000.

(Omissis)-----

Ed invero, va innanzitutto rilevato che tra XXX e la Banca ZYY (successivamente divenuta Banca YYY) è intercorso un contratto di conto corrente con apertura di credito n. 101002742 acceso il 15 luglio 1991.

Tale contratto prevedeva, innanzitutto, all'art. 7, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché la determinazione degli interessi sulla base del rinvio ai tassi usualmente praticati sulla piazza.

Orbene, a tal proposito, deve rilevarsi, innanzitutto, che nessuna valenza può acquisire, ai fini della determinazione del tasso di interesse debitore, il foglio spillato alla copia del contratto prodotta dalla Banca YYY s.p.a. in sede monitoria, ove è indicato, quale tasso debitore, quello del 13%: trattasi, infatti, di foglio separato dal documento contrattuale, e non sottoscritto dalle parti, ma preparato unilateralmente dalla Banca correntista. Ne discende, pertanto, che al contenuto di detto foglio non può attribuirsi valenza di clausola contrattuale del contratto di conto corrente del 15 luglio 1991, trattandosi di documento separato che non risulta che le parti abbiano fatto concordemente proprio.

Orbene, ai fini della ricostruzione dell'andamento del rapporto contrattuale di conto corrente, assume rilevanza, nella specie, innanzitutto la clausola di rinvio ai tassi usualmente praticati sulla piazza, clausola che, ad avviso del giudicante, deve ritenersi senz'altro nulla.

Ed invero, va innanzitutto osservato che la clausola in esame deve oggi considerarsi illegittima, in quanto in contrasto con l'art. 4 l. 17 febbraio 1992, n. 154 (norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), successivamente trasfuso nell'art. 117 d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi bancaria e creditizia), che prevedono che i contratti bancari devono indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati, e che *<<sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati>>* (art. 117, 6° co., d. lgs. 385/1993).

La clausola in esame, peraltro, pur essendo stata sottoscritta prima dell'entrata in vigore della l. 154/1992, è da considerare comunque nulla per indeterminatezza dell'oggetto.

Ed invero, secondo la più recente giurisprudenza, la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca solo se il riferimento *per relationem* sia coordinato alla esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante (Cass. 23 settembre 2002, n. 13823; Cass. 22 agosto 1998, n. 7871; Cass. 23 giugno 1998, n. 6247; Cass. 8 maggio 1998, n. 4696).

A tal proposito, questo giudicante peraltro deve osservare che eventuali accordi di cartello non hanno comunque più rilevanza, <<atteso che tali accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2 l. 10 ottobre 1990 n. 287 - applicabile nei confronti delle aziende ed istituti di credito ai sensi del successivo art. 20 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino attraverso attività consistenti nel fissare, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei rispettivi prodotti>> (così, recentemente, Cass. 28 marzo 2002, n. 4490).

Ne discende, pertanto, che la clausola in esame, ove conclusa prima dell'entrata in vigore della l. 154/1992 e del d. lgs. 385/1993, seppure astrattamente valida, non può limitarsi a fare riferimento, ai fini della determinazione delle condizioni usualmente praticate sulla piazza, ad accordi di cartello interbancari, ma deve far riferimento a altri criteri univoci ed oggettivi, dei quali sarà onere della banca dimostrare l'esistenza.

Nel caso di specie, tale prova non è stata in alcun modo fornita dalla Banca convenuta, né sono stati indicati dal C.T.U. dott. Palmisano eventuali parametri oggettivi di determinazione del tasso ragion per cui la clausola in esame, nella fattispecie oggetto della presente controversia, è radicalmente nulla, in quanto il suo contenuto appare del tutto indeterminabile.

Ne discende, pertanto, che, nella ricostruzione dell'andamento del conto corrente in esame, dovrà farsi riferimento al tasso legale e, successivamente all'entrata in vigore della l. 154/1992, al tasso sostitutivo previsto dall'art. 5 l. cit. e dall'art. 117, comma 7, d. lgs. 385/1993, trattandosi di *ius superveniens* applicabile ai rapporti in corso al momento di detta entrata in vigore (in questo senso Trib.

Salerno 3 marzo 2008; Trib. Reggio Calabria 4 maggio 2006; Trib. Terni 16 gennaio 2001).

Per quel che riguarda, invece, la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, deve rilevarsi che si è ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale tale pratica anatocistica è da considerare radicalmente nulla, posto che essa non ha mai costituito, né oggi, né in passato, un uso normativo, bensì, al più, un uso negoziale, unilateralmente imposto dalle banche ai propri clienti (da ultimo, Cass., sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass. 18 settembre 2003, n. 13739). Tale indirizzo giurisprudenziale è talmente pacifico, da poter essere considerato vero e proprio "diritto vivente" (da ultimo, v. Cass. 30 novembre 2007, n. 25016).

Deve osservarsi, peraltro, che a nulla rileva che gli estratti conto siano stati tacitamente approvati dal correntista, posto che tale approvazione non può certo far superare la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto la nullità di tali clausole opera oggettivamente, e non è prevista la possibilità di convalida (art. 1423 c.c.)

Ora, secondo la prevalente giurisprudenza di merito formatasi in materia, alla nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi deve sostituirsi una clausola prevedente la capitalizzazione annuale, in quanto tale soluzione: *a)* corrisponde al criterio di capitalizzazione applicato dalla banca a favore della clientela; *b)* tale cadenza di capitalizzazione degli interessi appare conforme alla cadenza temporale *ex lege* degli interessi, ricavabile dal disposto dell'art. 1284 c.c. comma 1; *c)* resta comunque operante la clausola uniforme generale, riportata nei contratti bancari, di chiusura al 31 dicembre di ogni anno, *d)* l'anatocismo annuale è contemplato anche dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (emessa in virtù del 120, 2° comma, d. lgs. 385/1993, introdotto con l'art. 25, 2° comma, d. lgs. 342/1999), la quale prevede, all'art. 2, sulla base di quanto previsto dalla disposizione suddetta, la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni in conto corrente nonché, espressamente, il divieto di capitalizzazione periodica degli interessi,

contrattualmente stabiliti, dopo la chiusura del conto (tale delibera è efficace dal 1° luglio 2000, e quindi non riguarda il caso di specie, in cui l'accertamento del saldo negativo risale al 1996; essa può ritenersi, comunque, espressione di un principio generale, e cioè quella della uniformità periodica degli interessi). D'altronde, il dato della capitalizzazione annuale degli interessi a favore del cliente dura da moltissimo tempo, risponde ad una prassi uniforme, generale ed anteriore all'entrata in vigore del codice civile, non è frutto di imposizione posta in essere dal contraente più forte e, pur essendo nato da necessità di contabilizzazione e immediata annotazione del saldo, concreta un vero e proprio uso normativo anteriore al codice civile del 1942, fatto salvo dal disposto dell'art. 1283 c.c. (così App. Lecce 21.6.2005, *ined.*; per la capitalizzazione annuale, v., inoltre, Trib. Civitavecchia, 5 novembre 2007; Trib. Trapani 24 gennaio 2007; Trib. Firenze 27 novembre 2006; Trib. Bari 20 ottobre 2006; in epoca meno recente: Trib. Torino, 14 novembre 2002; Trib. Roma, 8 novembre 2002; Trib. Milano, 4 luglio 2002; Trib. Terni, 16 gennaio 2001).

Peraltro, a far data dall'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, potrà applicarsi in ogni caso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, essendo questa prevista a condizione di reciprocità.

Per quel che riguarda la commissione di massimo scoperto, questa, ad avviso del giudicante, deve ritenersi astrattamente valida, in quanto avente la funzione di remunerare l'affidamento, e quindi la "messa a disposizione" della somma da parte della Banca.

Orbene, in applicazione di tali principi, il C.T.U. – al termine di un'analisi approfondita ed immune da censure - ha effettuato una ricostruzione dell'andamento di conto corrente, con applicazione del tasso di interesse legale e – successivamente all'entrata in vigore della l. n. 154/1992 - dei tassi BOT variati annualmente con rendimento massimo favore del cliente e minimo a favore della banca ex art. 117, comma 7, d. lgs. 385/1993, con applicazione della commissione di massimo scoperto e con capitalizzazione annuale degli interessi fino

all'entrata in vigore della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000 e, successivamente, con capitalizzazione trimestrale.

All'esito di tale ricostruzione, è risultato un credito per la società correntista, alla data di chiusura del conto (28 dicembre 2004) di euro 81.713,50.

Ne discende, pertanto, che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, la Banca YYY deve essere condannata a pagare, in favore della XXX, della somma suindicata, oltre interessi legali (trattandosi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., per restituzione di somme indebitamente percepite dalla banca) dal 28 dicembre 2004 al soddisfo.

Ogni altra questione relativa alla validità delle fideiussioni prestate dai soci opponente deve ritenersi assorbita.

Va ordinata la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sulla base del d.i. opposto.

Per quel che riguarda la richiesta di condanna della Banca YYY al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione della XXX alla Centrale Rischi Interbancaria, trattasi di domanda proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, e come tale inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della Banca YYY s.p.a., secondo la liquidazione di cui al dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. P.C., dichiaratosi anticipatario.

Non ricorrono le condizioni per la condanna della Banca YYY al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non risultando in alcun modo che la suddetta Banca abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave, tenuto conto anche del fatto che l'iscrizione ipotecaria è stata effettuata sulla base di un titolo esecutivo giudiziale in quel momento perfettamente efficace.

Le spese della espletata C.T.U. vanno poste definitivamente a carico della Banca YYY s.p.a.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott. Valentino Lenoci, definitivamente pronunciando

sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (omissis) emesso il (omissis), proposta da XXX nei confronti della Banca YYY s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condanna la Banca YYY s.p.a. al pagamento, in favore della XXX, della somma di euro 81.713,50, oltre interessi legali dal 28 dicembre 2004 al soddisfo, a titolo di saldo a credito del correntista relativo al c/c n. (omissis), acceso dalla XXX;
- 3) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla XXX e dagli altri opposenti, per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi Interbancaria;
- 4) ordina all'Agenzia del Territorio di Bari – Conservatoria dei Registri Immobiliari, di procedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in base al decreto ingiuntivo opposto, formalità eseguita il (omissis);
- 5) condanna la Banca YYY s.p.a. alla rifusione, in favore degli opposenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 14.651,89, di cui euro 3.221,89 per esborsi (comprese le spese di C.T.U.), euro 3.830,00 per diritti ed euro 7.600,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
- 6) rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli opposenti.

Monopoli, 16 luglio 2009.

Il Giudice Unico
(Dott. Valentino Lenoci)